

Le presenti note intendono evidenziare alcune criticità desumibili dalla lettura del documento per la consultazione relativa alle disposizioni di vigilanza relative al Gruppo Bancario Cooperativo.

In particolare si osserva che l'art.45 della Costituzione afferma “ La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.” Nella bozza proposta per la consultazione delle disposizione di vigilanza si richiama la sola mutualità, quasi come atto dovuto e senza che tale richiamo trovi corrispondenza nel modello gestionale proposto. Quest'ultimo è orientato al soddisfacimento di un unico stakeholder (come è nelle società per azioni). In effetti la proposta che assegna pieni ed esclusivi poteri alla capogruppo (spa) e li toglie sia alla Federazioni sia alle casse rurali, non garantisce il presidio né delle finalità delle casse rurali medesime, né dei mezzi per raggiungere tali finalità, né l'autonomia delle casse rurali stesse. In altri termini l'architettura proposta, che assegna poteri pregnanti ed esclusivi alla capogruppo (spa), appare in conflitto con il disposto dell'art. 45 della Costituzione e snatura l'identità delle singole Bcc assimilandole a filiali di una Società per azioni. Questo nella misura in cui viene ridotto il potere decisionale dei soci e la loro capacità di scelta.

Vengono, inoltre, evidenziate molte regole tese a rendere più solido, dal punto di vista finanziario, il sistema nel suo insieme, ma niente viene detto sulla coerenza con le finalità proprie delle

Bcc intese come un sistema volto ad operare in un'ottica di mutualità e senza fini di speculazione privata nel settore del credito. Ad esempio, attualmente negli statuti delle Bcc trentine relativamente ai criteri ispiratori dell'attività sociale si legge “ (La società).. ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio ed alla previdenza”. Sul rispetto di tali finalità, in relazione alle quali la solidità finanziaria rappresenta un requisito, ma non l'unico e forse neppure il più importante, nulla viene previsto. Così come nulla viene previsto nel caso in cui le regole finanziarie entrino in conflitto con le finalità proprie della singola Bcc.

Al tempo stesso il controllo sul rispetto delle finalità viene sottratto alla base sociale anche attraverso il controllo preventivo della capogruppo sulla scelta dei candidati agli organi di amministrazione. Tale procedura porta ad ostacolare forme di ricambio adeguate sottraendo ai soci un diritto fondamentale e ponendo le basi per collusioni tra i vari livelli del gruppo che non possono che portare a risultati disastrosi. Inoltre la circostanza che “Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà del sistema.... indicando la persona da eleggere al posto del componente cessato” porta ad escludere la possibilità di adottare ~~forma di~~ modalità gestionali adatte al contesto locale e configura

il sistema non già come un modello a rete, bensì come un modello centralistico. Tale modello priva, i vertici della possibilità di modificare, in tempi rapidi, in caso di inefficienza o di non rispetto delle finalità diverse dalla presunta solidità finanziaria. Nel modello proposto si avrebbero unità locali eterodirette dal centro che dovrebbero concorrere alla nomina degli esponenti centrali che a loro volta condizionano pesantemente la nomina di quelli locali. Si tratta di un sistema non trasparente, collusivo, difficilmente adeguabile in caso di necessità e che non appare, alla luce delle teorie economiche e comportamentali più note, sostenibile.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, La previsione contenuta al punto 1.8 della bozza delle disposizioni di vigilanza (primo e secondo interlinea) relativamente al rispetto delle finalità mutualistiche e dello spirito cooperativo appare priva di possibilità di attuazione concreta non essendoci la previsione di un organismo terzo ed autorevole che sanzioni la capogruppo in caso di non ottemperanza di quanto previsto. Si sottolinea, inoltre, a conferma di quanto sopra richiamato, come risulti asimmetrica ~~nel testo~~, la previsione di meccanismi sanzionatori rispetto agli aspetti finanziari, mentre nulla si prevede in relazione al non rispetto delle finalità proprie del sistema di credito cooperativo e della sua divulgazione.

Discutibile appare ancora la previsione che “ il contratto di coesione stabilisce che i corrispettivi (es. commissioni) dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo per i servizi resi da quest’ultima incorporano una componente variabile legata alla

performance della banca affiliata” anziché essere determinati sulla base di una contabilità industriale. Infatti tale previsione da un lato rende più difficile il risanamento delle Bcc più deboli, dall’altro rende più facili meccanismi perversi di “punizione” delle realtà ritenute non allineate.

Infine si sottolinea come la garanzia che le singole Bcc devono prestare alla capogruppo è “ a scatola chiusa”. La singola Bcc non ha, infatti, alcuna possibilità di intervenire per evitare che una condotta non idonea della Capogruppo non si traduca in un danno per se stessa. Si tratta di un’altra asimmetria che, in base alla teorie economiche più accreditate, non può che portare ad inefficienza ed aumento dei rischi dell’intero sistema.

In conclusione sarebbe utile, a nostro giudizio, porre rimedio alle asimmetrie sopra evidenziate. Prevedendo, inoltre, un Ente affine, che non può essere la Spa capogruppo, alla quale attribuire compiti volti a presiedere e controllare le modalità gestionali della cooperativa bancaria ed il perseguimento delle finalità proprie del sistema mutualistico nel settore del credito. Quest’ultimo risultato può essere raggiunto soltanto da un sistema tripolare (Bcc, capogruppo, organismo garante del rispetto delle finalità) in cui ciascuna componente sia dotata di poteri simmetrici e bilanciati.

Trento, 12 settembre 2016

In fede

Marina Ciccolini socia di cassa rurale

Geremia Gios socio di cassa rurale